



DECRETI e PROGETTI DI LEGGE

Istituto di Medicina Globale

SCUOLA DI FORMAZIONE IN NATUROPATIA



Estratto da

Decreto Legislativo 9 novembre 2007 n. 206

Art. 26. - Piattaforma comune

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, al fine di elaborare proposte in materia di piattaforme comuni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera n), da sottoporre alla Commissione europea, convoca apposite conferenze di servizi cui partecipano le autorità competenti di cui all'articolo 5. Sulla ipotesi di piattaforma elaborata dall'autorità competente di cui all'articolo 5 o, in mancanza, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, vengono sentiti, se si tratta di professioni regolamentate, gli ordini, i collegi o gli albi, ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale, se si tratta di professioni non regolamentate in Italia, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale e, se si tratta di attività nell'area dei servizi non intellettuali e non regolamentate, le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale.

2. All'elaborazione di piattaforme comuni, proposte da altri Stati membri, partecipano le autorità competenti di cui all'articolo 5, sentiti, se si tratta di professioni regolamentate, gli ordini, i collegi o gli albi, ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale, se si tratta di professioni non regolamentate in Italia, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale e, se si tratta di attività nell'area dei servizi non intellettuali e non regolamentate, le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale. Analogamente si procede in ogni altro caso in cui a livello europeo deve essere espressa la posizione italiana in materia di piattaforma comune.

3. Al fine della valutazione in ordine alla rappresentatività a livello nazionale delle professioni non regolamentate si tiene conto:

a) della avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;

b) della adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro, la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce e dei titoli professionali o di studi necessari per farne parte, la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità, la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi, la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;

c) della tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

d) di un sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni;

e) della previsione dell'obbligo della formazione permanente;

f) della diffusione su tutto il territorio nazionale;

g) della mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.

4. Qualora le qualifiche professionali del richiedente rispondano ai criteri stabiliti nel provvedimento comunitario di adozione della piattaforma comune, il riconoscimento professionale non può prevedere l'applicazione dei provvedimenti di compensazione di cui all'articolo 22. Le associazioni in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente sono individuate, previo parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le politiche europee e del Ministro competente per materia.

5. Se successivamente all'adozione da parte dell'Unione europea le autorità competenti di cui all'articolo 5 ritengono che i criteri stabiliti nel provvedimento comunitario di adozione della piattaforma comune non offrano più garanzie adeguate quanto alle qualifiche professionali, ne informa il coordinatore di cui all'articolo 6 che cura la trasmissione dell'informazione alla Commissione europea per le iniziative del caso.

LA DIRETTIVA 2005/36/Ce (qualifiche professionali)

L'obiettivo della direttiva è creare un sistema di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali in modo da permettere ai professionisti europei di effettuare prestazioni professionali in tutti gli stati membri e, rendendo fluida la circolazione di professionisti in Europa, dare vita al più grande mercato mondiale dei servizi professionali.

I sistemi di funzionamento della circolazione del professionista sono due:

- 1) Il sistema delle misure compensative (per esempio. esami, pratiche, formazione etc.) stabilite autonomamente dal paese ospitante per autorizzare l'esercizio della professione nel proprio territorio;
- 2) il sistema delle piattaforme formative che, se ricevono l'adesione di almeno 2/3 degli Stati membri che si accordano sulle competenze/esperienze necessarie per esercitare una determinata professione, autorizza automaticamente il professionista in possesso di tali caratteristiche ad esercitare la professione in tutti gli stati membri.

Per stabilire le piattaforme formative di una attività professionale, e non dell'insieme della professione (esempio: la direttiva fa riferimento alla difesa in giudizio e non alla professione di avvocato) si apriranno dei tavoli tecnici europei ai quali parteciperà, per ogni Paese, l'autorità competente a rappresentare la professione. Autorità competente è l'organismo abilitato a rilasciare o a ricevere titolo di formazione e altri documenti o informazioni (per l'Italia sono i Ministeri di competenza).

IL DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2005/36/Ce

Il 23 ottobre 2007 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il dlgs di recepimento della direttiva 2005/36/Ce.

Il decreto nell'art. 26 prevede che il Dipartimento per le Politiche Comunitarie, al fine di elaborare proposte in materia di piattaforme comuni da sottoporre alla commissione Europea convochi le autorità competenti ad apposite conferenze di servizi.

Solo le autorità competenti hanno quindi il compito di elaborare le proposte di piattaforme comuni, sia pur avvalendosi della consultazione dei professionisti italiani.

In particolare il dlgs stabilisce che per definire queste piattaforme comuni vengano sentiti, se si tratta di professioni regolamentate (cioè principalmente le attività professionali riservate solo ad iscritti ad Albi): gli ordini, i collegi o gli albi, ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale.

Si precisa che le professioni regolamentate sono, secondo la definizione dell'art. 4-comma 1-lettera a, non soltanto quelle attività il cui esercizio è riservato agli iscritti ad ordini e quindi soggette a riserva, ma anche i rapporti di lavoro subordinato al possesso di determinate qualifiche professionali, l'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale, le attività attinenti al settore sanitario, le professioni inserite nell'allegato I della direttiva (cioè l'elenco delle professioni del mondo anglosassone attualmente riconosciute tra cui rientrano ad esempio gli ingegneri strutturali, gli attuari, i chimici, etc).

Professioni non regolamentate in Italia, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale.

Attività nell'area dei servizi non intellettuali e non regolamentate, le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale.

Quindi le associazioni professionali per essere convocate devono essere preventivamente riconosciute con un decreto del ministero della Giustizia di concerto con il Ministero per le Politiche europee e del Ministro competente per materia, previo parere del CNEL.



**SENATO DELLA REPUBBLICA - XVI LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE N. 2152**

**d’iniziativa dei senatori Bianco, Vizzini, D’alia, Pinzger, Contini,
Finocchiaro, Incostante, Pardi, Rizzi e Zanda
comunicato alla presidenza il 3 maggio 2010**

**“NORME IN MATERIA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA FIGURA DI
OPERATORE SANITARIO NATUROPATA”**

Onorevoli Senatori - Il presente disegno di legge riguarda la disciplina della figura del naturopata, operatore sanitario non medico, esperto nelle discipline e pratiche della salute complementari e non convenzionali, come previsto dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dall’Unione europea.

Inquadramento storico-sociale e geopolitico:

La popolazione italiana ricorre sempre più frequentemente a prestazioni complementari e a pratiche empiriche non mediche di medicina non convenzionale (MNC), ma il quadro di riferimento del nostro Paese non è al passo di questa realtà sociale ampiamente diffusa, per due importanti ordini di motivi:

1. in Italia sono state disattese la risoluzione sullo statuto delle medicine non convenzionali, del Parlamento europeo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C182 del 16 giugno 1997, e la risoluzione del Consiglio d’Europa 1206/(1999), che prevedono l’armonizzazione dei Paesi membri riguardo le figure non mediche delle complementary and alternative medicines (CAM).
2. Non è mai stato adottato il piano strategico sulle MNC dell’OMS (2002).

A questo proposito corre l'obbligo di ricordare che a Milano, nel 2004, l'OMS ha presentato un importante documento a tutela del paziente delle MNC o CAM, intitolato "Linee guida per lo sviluppo dell'informazione al consumatore sull'utilizzo appropriato della medicina tradizionale, complementare e alternativa", in cui vengono sottolineate le politiche che i Governi dovrebbero mettere in atto per le MNC.

In particolare sono da sottolineare quelle che appaiono importanti sia per la tutela dell'utente, che per l'affidabilità professionale dell'operatore:

- organizzare campagne di comunicazione per dotare i consumatori della capacità di discernere la qualità del servizio ricevuto;
- assicurare che gli operatori siano propriamente qualificati e registrati;
- incoraggiare l'interazione tra gli operatori non medici e la classe medica;
- sviluppare gli standard di qualità e le linee guida riguardanti il trattamento di MNC;
- creare standard dei requisiti di formazione e di conoscenza per promuovere la credibilità delle pratiche tradizionali ed alternative e per rendere la fiducia del consumatore.

In Europa le leggi più recenti sulla naturopatia, si sono ovviamente ispirate alle linee guida OMS e a quelle europee quali la risoluzione di Lannoye-Collins; considerando la naturopatia disciplina complementare alla medicina ufficiale, e praticata da operatori non medici adeguatamente preparati.

Allo stato attuale la situazione europea è la seguente [vedi: La Naturopatia/La Naturopatia in Europa]

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1. (Finalità e oggetto)

1. La presente legge, nell'ambito dell'attività di promozione e conservazione della salute, tutela il diritto del cittadino ad accedere alla disciplina non medica denominata «naturopatia», il suo esercizio corretto e professionale e il percorso formativo.

2. Ai fini della presente legge, per «naturopatia» si intende l'insieme delle discipline e delle metodiche naturali volte a stimolare la forza vitale della persona ed ad

assecondare la spontanea capacità di autoregolazione dell'organismo, coadiuvando i meccanismi fisiologici.

Art. 2. (Istituzione della figura professionale di operatore sanitario naturopata)

1. Per la realizzazione dei fini di cui all'articolo 1 è istituita la figura professionale dell'«operatore sanitario naturopata», di seguito denominato «naturopata».

2. Il naturopata non interferisce nel rapporto tra medico e paziente, si astiene dal ricorso di qualsiasi tipo di farmaco, non formula diagnosi mediche ed esercita la propria attività in modo sinergico e collaborativo con la medicina ufficiale. Utilizza tecniche, discipline, prodotti ed attrezzature specifiche non medicali, non invasive, naturali e che stimolano le capacità reattive dell'organismo.

3. Ai fini di cui al comma 2, il naturopata svolge le seguenti attività: a) riconoscimento della costituzione, della diatesi e del terreno; b) mantenimento e ripristino dell'equilibrio omeostatico e omeodinamico; c) individuazione e trattamento degli squilibri energetico-funzionali; d) stimolazione delle capacità reattive dell'individuo; e) valutazione degli influssi ambientali e relazionali di nocimento al mantenimento del benessere; f) redazione di un programma di educazione alla salute consapevole, che comprenda suggerimenti di rimedi naturali non soggetti a prescrizione medica.

4. Il naturopata educa i propri pazienti a riconoscere eventuali squilibri psicofisici ed emozionali, o predisposizioni ad essi, nonché ad utilizzare comportamenti e metodiche naturali adatte al recupero e mantenimento del proprio equilibrio psicofisico ed emozionale, nell'ambito di una visione olistica dell'essere umano.

5. Il naturopata opera nei seguenti ambiti: a) educativo: insegna alle persone a conoscere e gestire il proprio equilibrio psicofisico indicando i comportamenti più idonei da seguire; b) preventivo: riconosce in stili di vita inadeguati la causa del peggioramento della qualità della vita e insegna stili di vita per il recupero e il mantenimento di condizioni di benessere; c) assistenziale: aiuta le persone a riconoscere eventuali squilibri psico-fisico-emozionali, ovvero predisposizioni di essi, e propone metodiche naturali per favorire il ripristino dell'equilibrio e del sistema di salute secondo una visione olistica della persona.

Art. 3. (Commissione permanente per la naturopatia)

1. E istituita presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Commissione permanente per la naturopatia di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione è composta dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro della salute entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) un funzionario del Ministero della salute; b) quattro naturopati professionisti; c) due docenti con esperienza di docenza almeno triennale in corsi di naturopatia; d) due membri designati dalle associazioni professionali di naturopatia aventi i requisiti di cui all'articolo 7, comma 2; e) un medico esperto in medicina complementare; f) un medico del Servizio sanitario nazionale; g) un membro designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni; h) un membro designato dal Tribunale per i diritti del malato.

3. La Commissione si riunisce almeno due volte l'anno.

4. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati, anche mediante la costituzione di sottocommissioni, con regolamento interno approvato dalla Commissione stessa con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

5. La Commissione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.

Art. 4. (Compiti della Commissione)

1. La Commissione, oltre ad esprimere il parere vincolante per l'iscrizione ai registri di cui agli articoli 6, 7 e 8, svolge i seguenti compiti: a) stabilisce il profilo professionale e il codice deontologico professionale del naturopata; b) definisce e attua il programma di educazione continua in naturopatia, stabilendone tempi e modalità; c) promuove e vigila sulla corretta divulgazione delle tematiche naturopatiche nell'ambito di più generali programmi di educazione alla salute, nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione; d) promuove l'integrazione della naturopatia all'interno del Servizio sanitario nazionale; e) promuove la ricerca nel campo degli indirizzi metodologici tipici della naturopatia; f) trasmette ogni anno al Parlamento una relazione sulle attività svolte.

2. La valutazione dei risultati delle ricerche promosse dalla Commissione costituisce la base per la programmazione di ulteriori indirizzi di ricerca e per lo stanziamento dei fondi necessari.

Art. 5. (Diploma magistrale in naturopatia)

1. È istituito il corso quadriennale per operatore sanitario naturopata, al termine del quale è rilasciato il diploma magistrale in naturopatia.

2. Il corso di cui al comma 1 corrisponde a 240 crediti formativi universitari e può essere erogato da università, statali e non, e da istituti privati accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Esso prevede: a) materie di formazione di base, comuni alle lauree non mediche del settore sanitario; b) materie specifiche caratterizzanti la formazione in naturopatia, derivate e contestualizzate all'interno delle seguenti aree tematiche: 1) area epistemologica della naturopatia; 2) area della valutazione del terreno; 3) area di alimentazione naturale; 4) area delle discipline energetiche e riflessologiche; 5) area delle discipline erboristiche e vibrazionali; c) materie caratterizzanti il singolo istituto di formazione, che non devono essere superiori al 20 per cento del totale delle ore curriculari.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Art. 6. (Registro degli enti formativi accreditati)

1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il registro degli enti formativi accreditati.

2. Possono iscriversi al registro di cui al comma 1 le università e gli istituti di cui all'articolo 5, comma 2, che ne abbiano fatto richiesta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'iscrizione è deliberata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto da adottarsi entro sei mesi dalla data di emanazione del parere di cui al comma 3, previo parere favorevole vincolante della Commissione.

3. La Commissione esprime il parere di cui al comma 2 in base ai seguenti criteri: a) la continuità didattica in naturopatia da almeno tre anni dalla data della richiesta di cui al comma 2; b) la qualità della formazione erogata; c) i curriculum del corpo docente; d) la conformità del piano di studi ai principi formativi di cui all'articolo 5.

Art. 7. (Registro delle associazioni di categoria dei naturopati)

1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il registro delle associazioni di categoria dei naturopati, gestito dalla Commissione.

2. Possono iscriversi al registro di cui al comma 1, previo parere favorevole vincolante della Commissione, le associazioni costituite sul territorio nazionale da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge che si

occupano esclusivamente di naturopatia e che soddisfano i criteri di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Art. 8. (Registro nazionale dei naturopati)

1. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello stato, il registro nazionale dei naturopati. L'iscrizione è deliberata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere vincolante della Commissione.
2. Possono iscriversi al registro di cui al comma 1 i naturopati che, alla data della richiesta, abbiano conseguito il diploma di cui all'articolo 5 e sottoscritto il codice deontologico di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).
3. Gli iscritti al registro di cui al comma 1, al fine di mantenere l'iscrizione, sono tenuti a seguire il programma di educazione continua in naturopatia di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).
4. In fase di prima applicazione della presente legge e comunque nei tre anni successivi alla data della sua entrata in vigore, possono iscriversi al registro di cui al comma 1 gli operatori in naturopatia che abbiano svolto l'attività professionale di naturopatia per almeno tre anni dalla data della richiesta di iscrizione, che abbiano frequentato corsi formativi e di aggiornamento e che siano forniti di un attestato di competenza rilasciata da un'associazione di categoria, alla quale siano iscritti, iscritta al registro di cui all'articolo 7.

Art. 9. (Esercizio della professione di operatore sanitario naturopata e utilizzo della qualifica professionale)

1. L'esercizio della professione di naturopata è consentito solo esclusivamente ai soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 8.
2. I naturopati iscritti al registro di cui all'articolo 8 possono utilizzare pubblicamente la qualifica di operatore sanitario naturopata, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 175.